

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. III2-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1981

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1980



ONOREVOLI SENATORI. — Nell'accingersi a preparare la relazione su questo atteso disegno di legge chi scrive ha dovuto scegliere tra due tentazioni che, sempre quando si parla del nostro sistema scolastico, emergono prepotenti e che rispecchiano giudizi politici e stati d'animo diversi: la prima è quella di partire da una rilevazione pessimistica del sistema, essere cioè la scuola in una situazione disastrosa e precaria tale da avere l'apparenza e non la sostanza di scuola; l'altra è quella più generosa che mira piuttosto a giustificare che a superare le ragioni dei ritardi del nostro ordinamento scolastico, che semplicisticamente riduce tutte le scelte politiche scolastiche, risolve tutti i problemi della professionalità dei docenti, assorbe tutte le esigenze sempre più segnalate di superamento delle mostruosità burocratiche nel grido appassionato di chi sostiene che basta riportare più ordine tra gli studenti e un maggiore senso di dovere negli insegnanti.

Il relatore ha ritenuto non porsi né su l'una né sull'altra strada, scegliendo la linea del realismo operativo, lo stesso che ha consentito al precedente Ministro di condurre finalmente in porto la riforma della docenza universitaria e che, sembra, stia stimolando l'attuale titolare del Ministero della pubblica istruzione ad affrontare i nodi di fondo del nostro sistema scolastico, che costituiscono momenti di impegno di tutta la politica scolastica del Governo.

Da tale punto di vista il disegno di legge in discussione (oggetto di un approfondito esame da parte della apposita Sottocommissione e successivamente della Commissione istruzione, esame condotto sempre con grande attenzione per le proposte di modifiche avanzate dalle organizzazioni sindacali) può essere considerato uno strumento indispensabile che, pur riguardando soltanto la revisione della disciplina del reclutamento del

personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica con la contestuale ristrutturazione degli organici, sistemazione del personale precario ed assunzione di misure per evitare la formazione di nuovo precariato, si pone, tuttavia, nella direzione del rinnovamento del sistema scolastico per salvaguardarne gli assetti e facilitarne l'inserimento nel quadro delle riforme sociali.

Esiste, infatti, onorevoli colleghi, una vita interna della scuola, uno spirito che la ispira e che, come tutti riconoscono, sono da anni soffocati sia da un sistema di fonti normative che la disciplinano in modo sconsiderato, sia da procedimenti amministrativi scolastici che in molti casi risultano umilianti per lungaggini e per complessità.

Il provvedimento all'esame tende alla semplificazione degli assetti, degli ordinamenti, introducendo elementi di unificazione e di contestuale snellimento delle procedure, sì che possiamo dire di trovarci di fronte ad una normativa per la quale sarà più facile che in passato predisporre atti amministrativi di esecuzione delle disposizioni in essa contenute.

L'importanza di tale aspetto viene viepiù in evidenza se si considera l'esperienza legislativa che è sotto gli occhi di tutti nello specifico settore del reclutamento del personale docente ed educativo negli ultimi dieci anni. Come è stato giustamente sottolineato nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, il sistema di reclutamento è entrato in crisi nella fase di passaggio da una scuola a base sociale ristretta alla scuola di massa, non solo per la presenza contestuale di disposizioni legislative diverse e settoriali, ma anche e soprattutto per lo scarso grado di applicabilità amministrativa di tali leggi, sì che nel momento in cui più pressante si faceva l'espansione della domanda di impie-

go scolastico, più complesse diventavano le procedure e meno agibili risultavano le attività concorsuali di reclutamento.

Insufficienze legislative ed amministrative, dunque sono all'origine del precariato scolastico, ma sappiamo tutti (e senza fare retorica) come la precarietà del personale docente e non docente sia una causa, o perlomeno una concausa, dell'attuale situazione in cui si trova il sistema scolastico italiano, che costituisce oggi un livello istituzionale caratterizzato da un grado di tensione tra i più elevati di tutto il nostro ordinamento sociale.

Ora se è vero che molte cause della crisi della scuola si trovano fuori di essa, è altrettanto vero che prima di eliminare le storture esterne è necessario eliminare quelle interne, tentando di riportare ad omogeneità gli ordinamenti di carriera, i sistemi di reclutamento e, nella fase transitoria, procedere alla sistemazione del personale operante nella scuola a titolo diverso, debellando quanto più sia possibile le occasioni di ricostituzione di situazioni di precarietà.

La contestualità delle operazioni è un elemento importante, come è stato rilevato positivamente dalle organizzazioni sindacali e, nel suo parere, dallo stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione che ha sottolineato il fatto che, per la prima volta, con il provvedimento in discussione si intraprende un serio tentativo di operare nella materia affrontando contestualmente il tema dell'allargamento degli organici, la riforma delle procedure concorsuali, la sistemazione e la conseguente eliminazione del precariato.

Si mira, dunque, con il disegno di legge in discussione ad eliminare una significativa parte delle cause che determinano allo interno la crisi della scuola, e ciò è una premessa indispensabile per consentire alle forze politiche, sociali e sindacali ed allo stesso Governo di affrontare i successivi problemi che attengono al ruolo stesso della scuola nella società, risolvere i quali significa non solo operare delle scelte di revisione istituzionale del sistema scolastico, ma anche introdurre normative di riforma e di riordino di questo e di altri livelli di

formazione che, razionalizzando i processi di scolarizzazione, pongano realmente l'istituzione in grado di svolgere il suo ruolo nella società in trasformazione, aiutando a rendere più raggiungibile la prospettiva di risolvere l'angoscioso, e finora insolubile, problema dell'avvenire professionale dei giovani.

Onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame costituisce uno dei punti dell'accordo intervenuto lo scorso anno tra Governo ed organizzazioni sindacali e che si inquadra in una serie di impegni assunti in materia di rivendicazioni economiche che hanno dato luogo nei giorni scorsi a vive polemiche da parte dei sindacati. Ciò sul piano strettamente rivendicativo e sindacale, mentre sul piano più squisitamente politico, il disegno di legge n. 1112 si pone accanto al progetto di riforma della scuola secondaria superiore ed a quello di riforma degli organi collegiali (quest'ultimo già approvato dal Senato) entrambi all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

È bene ancora ricordare come l'impostazione di tale provvedimento, nelle linee di fondo, sia stata concordata tra il Governo ed i sindacati in un estenuante confronto iniziato più di un anno fa. Con esso si affronta il problema del reclutamento, della sistemazione dei precari e della ristrutturazione degli organici con una nuova disciplina che punta a porre fine ad esperienze normative che storicamente si sono succedute nel tempo e che hanno dato luogo, come è noto, ad un progressivo superamento od attenuazione del criterio del concorso per lo accesso del personale ai tre livelli di scuola che precede l'Università.

In particolare occorre ricordare la situazione al momento esistente in forza dei diversi interventi del legislatore e su cui intende operare, per determinare un significativo riordino, il disegno di legge in discussione. Essa può così riassumersi.

#### SCUOLA MATERNA

La legge n. 349 del 1974 ha dato luogo all'immissione in ruolo delle insegnanti incaricate mentre un'analoga immissione, con

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la contemporanea abolizione del ruolo, si è avuta per il personale assistente in forza degli articoli 6 e seguenti della legge n. 463 del 1978. Va ricordato che per questo settore scolastico è stato finora previsto un titolo abilitante da conseguirsi contestualmente al concorso e che la ricordata legge n. 349 ha introdotto corsi abilitanti speciali. Il reclutamento, quindi, ha avuto finora luogo prevalentemente con la formula dell'immissione *ope legis*.

## SCUOLA ELEMENTARE

Il sistema di reclutamento è stato misto, ma limitato è stato il sistema dell'*ope legis*, previsto nei confronti degli insegnanti elementari incaricati con la legge n. 317 del 1976 e con l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 463 del 1978 che ha riguardato una limitata categoria di beneficiari, nominando in ruolo a partire dallo anno scolastico 1977-78 gli insegnanti elementari incaricati a tempo indeterminato, quelli delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali, non nominati in precedenza in ruolo.

Prevalente, comunque, per la scuola elementare è stata la procedura delle graduatorie provinciali permanenti (legge n. 574 del 1966) dove hanno trovato iscrizione i maestri compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e non nominati per carenza di posti. Tale sistema che comportava la riserva del 50 per cento di ogni concorso agli iscritti, è stato successivamente soppresso con l'articolo 10 della ricordata legge n. 463, che ha provveduto per l'ultimo triennio all'attribuzione della totalità dei posti disponibili per ciascuna provincia ed ha introdotto, inoltre, il criterio della graduatoria nazionale ad esaurimento, cui è stato destinato il 50 per cento dei posti eccedenti e non utilizzati dagli iscritti nelle graduatorie provinciali.

## SCUOLA SECONDARIA

Per questo settore, occorre distinguere due periodi: fino al 1971 l'immissione ha

avuto luogo con forme concorsuali, e mediante graduatorie tra gli aspiranti e con nomine graduate nel tempo ed ancora in atto. A tale sistema sono state apportate modifiche sia con la legge n. 477 del 1973 (art. 17) sia con la già ricordata legge n. 463 del 1978 che da una parte ha consentito lo scorrimento della vecchia modalità di immissione, dall'altra ha introdotto un sistema di reclutamento facilitato che, pur prescindendo dalla graduatoria degli aspiranti e dal criterio delle disponibilità annuali di posti ha richiesto — tuttavia — il possesso dell'abilitazione all'insegnamento che è risultato, quindi, l'unico strumento di verifica della preparazione professionale degli interessati.

Per il settore della scuola secondaria, infine, vi è da ricordare come la disciplina delle procedure per l'ottenimento dell'abilitazione abbia subito nel tempo modifiche normative (concorso per esami con valore abilitante, esami di abilitazione a sè stanti, laurea abilitante, corsi abilitanti), mentre la più volte ricordata legge n. 463 del 1978 ha previsto il sistema del concorso a cattedre avente valore abilitante.

Ma per dare un quadro conoscitivo preciso delle fonti normative regolanti la materia del reclutamento per la quale il disegno di legge in discussione offre una nuova disciplina, non possiamo non ricordare e non soffermarci su un passaggio fondamentale e cioè quello avvenuto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alla disciplina nuova predisposta dalla essenziale legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui titolo VII è stato interamente dedicato al problema del reclutamento del personale docente ed educativo della scuola.

Mentre, infatti, il decreto n. 417 prevedeva il doppio sistema del concorso per titoli e del concorso per titoli ed esami, introducendo per quest'ultimo un corso quadrimestrale a carattere teorico-pratico tra la prova scritta o pratica e la prova orale, il cui esito positivo veniva valutato sia per la successiva prova orale finale sia come titolo abilitante per i concorsi a cattedre nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo di insegnamento nella scuola materna, la

nuova normativa contenuta nella legge n. 463 ha soppresso il concorso per soli titoli ed ha introdotto, come ho ricordato in precedenza, il sistema del concorso per esami integrato dalla valutazione dei soli titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso al concorso, dando anche valore abilitante al positivo esito delle prove per i concorsi nella scuola materna e secondaria.

\* \* \*

Il limite di tutta la precedente normativa è dato, come è facile comprendere, dal fatto che tutte le leggi ricordate, e specialmente la fondamentale legge n. 463 del 1978, mentre affrontavano solo parzialmente il problema della sistemazione delle molte categorie di personale precario, contenevano in se stesse i germi della costituzione di nuovo precariato sia perchè non eliminavano in radice le occasioni di nuovi rapporti precari (non è bastato, ad esempio, l'abolizione dell'incarico a tempo indeterminato e della non licenziabilità del personale, introdotto con la legge n. 463), sia perchè nessuna disciplina è risultata interamente sostitutiva e, quindi, abrogativa della precedente, lasciando concorrere vecchie e nuove forme di immissione in ruolo e di reclutamento, sia, infine, perchè nemmeno è stato possibile realizzare tutta la potenzialità innovativa di molte disposizioni, richiedendo l'attuazione di esse procedimenti, atti, iniziative amministrative eccessivamente complessi e defatiganti, sì che nel settore si è registrato al massimo grado il vizio di inapplicabilità amministrativa dei provvedimenti legislativi segnalato recentemente, anche in questa Aula del Parlamento, dal Rapporto Giannini e nella deliberazione finale approvata su iniziativa di tutte le forze politiche democratiche del Senato.

A fronte di tale quadro normativo il disegno di legge n. 1112 ha introdotto una nuova disciplina che vuole essere di completo superamento di quella preesistente; essa è fondata prevalentemente sull'introduzione di un nuovo regime di reclutamento

(titolo I), sulla ristrutturazione dei ruoli organici (titolo II), sul regime transitorio di sistemazione dei precari (titolo III), e, infine, su disposizioni finali contenenti anche la revisione di alcuni istituti connessi al precariato (titolo IV). L'impostazione di fondo è quella che si evince dallo schema governativo, ma molti emendamenti migliorativi sono stati introdotti dalla 7<sup>a</sup> Commissione, tutti intesi ad armonizzare il complesso di disposizioni in relazione anche ad alcune categorie di docenti non prese in considerazione dal disegno di legge presentato dal Governo.

#### NUOVO REGIME DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (artt. 1 - 7)

Il nuovo regime di reclutamento è ispirato ad alcuni principi e criteri di fondo che si possono così riassumere:

a) contestualità delle procedure di abilitazione e di quelle di reclutamento, con loro espletamento a periodicità biennale, anche in mancanza di cattedre e di posti ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento;

b) affidamento a sedi decentrate (sovrintendenti scolastici regionali o interregionali e provveditori agli studi, secondo la apposita disciplina introdotta nell'articolo 1), delle operazioni di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo;

c) selezione basata su una o più prove scritte o grafiche o pratiche e su una prova orale su argomenti culturali e professionali, al fine di accertare la preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento, sui problemi della relativa didattica, sulle problematiche educative e sugli ordinamenti relativi agli organi di partecipazione;

d) integrazione degli esami con la valutazione del titolo di studio, del titolo di abilitazione ove posseduto nonchè dei titoli accademici scientifici, professionali ed artistico-professionali;

e) concorsi da bandirsi almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico in cui dovranno essere nominati i vincitori;

f) nomina in ruolo dei vincitori ed ammissione alla frequenza di un anno di formazione, da svolgere nella scuola di assegnazione; detto anno di formazione, che consiste nello svolgimento di attività di istituto, è valutato come periodo di prova. Alla fine dell'anno ciascun docente presenterà una relazione sulle esperienze fatte al comitato di valutazione del servizio dei docenti.

**DOTAZIONI ORGANICHE AGGIUNTIVE: DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA ORGANICA, DETERMINAZIONE ORDINARIA, UTILIZZAZIONE, SUPPLENZE, COMANDI, TRASFERIMENTI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, DETERMINAZIONE IN PRIMA APPLICAZIONE (artt. 8 - 15).**

Le disposizioni relative alla materia sono state oggetto di grande attenzione da parte della Commissione che ha approvato un testo meglio articolato rispetto al disegno di legge governativo e più rispondente alla realtà delle fasce scolastiche nelle quali le dotazioni aggiuntive dovranno operare. Il nuovo articolo 8 stabilisce, infatti, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, calcolando per la scuola materna anche i posti di sostegno da istituire sulla base di un numero massimo di 25 bambini ed un minimo di 13 bambini, ridotti rispettivamente a 20 ed a 10 per le sezioni che accolgono bambini handicappati. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media è calcolata con l'aggiunta dei posti di sostegno a favore degli alunni handicappati, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione per adulti. Vanno anche segnalate le norme per la rideterminazione annuale delle ricordate dotazioni organiche. L'articolo 9 riguarda il meccanismo di definizione delle dotazioni aggiuntive, prevedendo un incremento percentuale medio del 5 per cento, fatta eccezione per la prima applicazione (art. 15) in cui si prescinde dal cennato criterio percentuale e si predeterminano le seguenti dotazioni aggiuntive: 5.500 unità per la scuola materna, 36.000 unità per la scuola elemen-

tare, 47.000 unità per la scuola media e 20.000 unità per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte.

La ripartizione dei posti da parte del Ministro della pubblica istruzione avverrà in base a criteri di flessibilità, meglio definiti nelle nuove disposizioni predisposte dalla Commissione che segnalano la necessità che si tenga conto delle strutture scolastiche già esistenti nelle provincie, della popolazione scolastica relativa, del personale docente di ruolo privo di titolarità e del numero degli aspiranti al trasferimento da altre provincie. Questi criteri di ripartizione delle dotazioni aggiuntive e la nuova disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie (art. 14) potranno assicurare processi di mobilità di rientro intesi a consentire la ricongiunzione dei docenti ai luoghi di residenza e ridurre, in termini molto limitati, la mobilità a livello nazionale.

L'utilizzazione dei docenti della dotazione aggiuntiva dovrà contribuire a realizzare la programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge n. 517 del 1977 e dovrà soddisfare alcune priorità definite nel nuovo testo dell'articolo 10, mentre l'articolo 11 predispone la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e l'articolo 12 introduce un nuovo regolamento delle supplenze brevi su cui largamente si è discusso, tenendo conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali. Il testo proposto dalla Commissione prevede che negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo siano obbligati a supplire i colleghi assenti per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di diciotto ore e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive.

Le modifiche alla normativa attuale in materia di comandi sono contenute nell'articolo 13, che riduce significativamente l'applicabilità di tale istituto, fonte di costituzione di precariato nell'ordinamento scolastico.

I trasferimenti da altra provincia saranno disposti sia sul 50 per cento dei posti che risulteranno annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione (art. 14).

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SISTEMAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO (articoli 16-62).

Si tratta del personale docente, non docente ed educativo. Rispetto al testo governativo le principali novità introdotte dalla Commissione riguardano:

a) la valutazione delle situazioni di precariato determinatesi nell'anno scolastico 1980-81;

b) l'estensione della facoltà di partecipare alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione, da bandire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche ai docenti degli istituti e delle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e delle scuole materne autorizzate, purchè abbiano prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-81 con nomina per l'intero anno scolastico;

c) valutazione anche degli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici ed istituti d'arte, una valutazione media non inferiore al punteggio corrispondente a 7 decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi;

d) prescrizione, salve determinate e precisate eccezioni, del requisito dell'attualità del rapporto di servizio alla data di entrata in vigore della legge (divieto di ripescaggio del personale) per l'applicazione delle norme di sanatoria del precariato.

La disciplina della sistemazione dei docenti precari resta, nella sua impostazione fondamentale, così come progettata dal disegno di legge governativo, nel senso che sono stabilite modalità differenziate di immissione in ruolo (a seconda che si tratti di insegnanti incaricati abilitati o non abilitati), e di assegnazione della sede, la quale avverrà nell'ambito provinciale e, qualora in tale ambito non vi sia sufficiente disponibilità di posti, in ambito regionale e, subordinatamente, in ambito nazionale.

Per quanto riguarda gli insegnanti supplenti, la disciplina della riserva del 50 per

cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario e dell'immissione graduale in ruolo in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, è contenuta — a seconda della fascia scolastica — negli articoli 22, 26 e 32 e viene estesa al ricordato personale « settedecimista ».

Per tutti gli insegnanti incaricati aventi titolo all'immissione in ruolo è previsto il mantenimento in servizio fino alla nomina; per gli insegnanti incaricati non abilitati l'ulteriore mantenimento in servizio è ovviamente limitato a coloro che avranno superato le prove di abilitazione in sessione riservata.

Integrazioni rispetto al testo governativo presenta la disciplina relativa agli esperti degli istituti tecnici professionali (art. 34), mentre sono state anche introdotte disposizioni per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale senza titolo (art. 36); risulta inoltre meglio definita la normativa per i docenti nei corsi CRACIS, nei corsi di scuola popolare, nei centri di lettura e in quelli pedagogici e sociali di educazione permanente statali.

Per il personale educativo e assistente non di ruolo delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali (art. 39) e per il personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive, ausiliarie e di concetto (artt. 40-41) sono previsti meccanismi di sanatoria (immissione in ruolo e assegnazione di sede) analoghi a quanto stabilito per il personale docente. Vengono introdotte disposizioni (non presenti nel testo governativo) particolari per il personale non docente (art. 42) in servizio alla data di entrata in vigore della legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione; detto personale potrà chiedere, entro 60 giorni, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico di dette amministrazioni.

Viene, inoltre, istituito il ruolo di educatrici dell'Accademia nazionale di danza, il cui organico è determinato in ragione di una unità ogni 100 allievi; in esso confluiscono le ispettrici disciplinari in servizio non di ruolo cui è esteso lo stato giuridico ed il trat-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

Più articolata è la disciplina per alcune categorie speciali (non vedenti ed insegnanti con rene artificiale), nonché quella per il personale assegnato a particolari compiti (art. 52); al testo governativo sono state aggiunte dalla Commissione norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine, nonché per quello delle scuole con lingua di insegnamento slovena, e ciò per venire incontro ad esigenze da tempo segnalate dalle popolazioni dei territori interessati.

Va ricordato, infine, che la disposizione prevedente l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, viene sostituita da una delega al Governo a provvedere, entro sei mesi dall'approvazione della legge, alla definizione di una nuova disciplina delle attività di istruzione degli adulti, precisandosi anche i principi ed i criteri direttivi in base ai quali dovrà essere definita la legge delegata (art. 56).

Colmando una lacuna legislativa, l'articolo 61 disciplina la materia degli organici del

personale educativo, mentre l'articolo relativo alla copertura finanziaria (art. 64) è stato aggiornato, tenendo conto dello slittamento degli oneri al 1981.

Onorevoli colleghi, il relatore ritiene che il provvedimento sia meritevole della massima attenzione e, soprattutto, di una rapida approvazione, perchè esso è lungamente atteso, costituisce un punto di impegno per le forze politiche, governative e sindacali, segna un significativo momento di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e potrà consentire, con il ripristino del concorso, quell'avvio del processo di riqualificazione dell'istruzione scolastica, la cui revisione ordinamentale è subordinata alla previa soluzione dei problemi relativi alla sistemazione del personale precario.

L'approvazione del provvedimento eviterà, inoltre, forme di agitazione del personale scolastico che tanta inquietudine causano tra gli studenti e nelle loro famiglie. Per questi motivi si chiede un sollecito esame e si auspica una rapida definizione per consentire all'altro ramo del Parlamento l'approvazione definitiva entro il presente anno scolastico.

SAPORITO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

24 settembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

29 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso verificato che nei nuovi fondi speciali per il 1981, da determinare con la legge finanziaria è previsto uno specifico accantonamento destinato alle finalità di cui al provvedimento in esame.

Ove il provvedimento fosse approvato in via definitiva prima della determinazione con la legge finanziaria dei nuovi fondi speciali 1981, esso troverà copertura nell'ambito della proiezione sul 1981 dell'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti », iscritto nel fondo speciale di parte corrente già appostato nel progetto di bilancio a legislazione invariata, presentato al Parlamento (v. atto Camera n. 2036).

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## TITOLO I

## ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

## Art. 1.

*(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)*

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio e, per le scuole e classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esami di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, ove questa sia prescritta, ovvero per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli pro-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## TITOLO I

## ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

## Art. 1.

*(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)*

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

fessionali, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento di tali titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda della classe di concorso e del numero dei posti da mettere a concorso. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati il concorso può essere svolto a cura di alcuni sovrintendenti per i posti disponibili in più regioni. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

Agli adempimenti relativi provvedono i sovrintendenti scolastici regionali od interregionali con la collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 7.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

*Identico.*

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati sentita la commissione sindacale di cui all'articolo 6 in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda della classe di concorso e del numero dei posti da mettere a concorso. Nel caso in cui per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone la organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

*Identico.*

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 9.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche ed integrazioni delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

## Art. 2.

(*Prove e modalità di svolgimento dei concorsi*)

I concorsi constano di una o più prove scritte o pratiche e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento, sui problemi della relativa didattica e sulle problematiche educative, nell'ambito degli obiettivi della programmazione scolastica.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonchè i criteri di ripartizio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

(*Prove e modalità di svolgimento dei concorsi*)

I concorsi constano di una o più prove scritte grafiche o pratiche e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ne del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

I candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonchè delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le cattedre ed i posti assegnati al concorso successivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

I candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 8.

Per la validità dell'anno di formazione è richiesto ai candidati un servizio minimo di almeno 180 giorni.

Durante tale anno saranno previste, nell'ambito dei programmi di aggiornamento, specifiche iniziative di formazione per i docenti di nuova nomina.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti presentano, al termine dell'anno di formazione, una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

La relazione è discussa dal docente davanti al comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 10.

**Soppresso.**

(V. il comma sedicesimo del presente testo).

Durante tale anno per i docenti di nuova nomina il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

*Identico.*

*Identico.*

Ai fini della conferma in ruolo i docenti al termine dell'anno di formazione discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il terzultimo e penultimo comma del presente articolo non si applicano al personale educativo.

Art. 3.

(*Composizione delle commissioni giudicatrici*)

Le commissioni giudicatrici, nominate dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale, ovvero, rispettivamente, dal provveditore agli studi, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 2, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti tra i nominativi inclusi in elenchi compilati dai consigli scolastici provinciali compresi nell'ambito territoriale cui si riferiscono i concorsi.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 3.

(*Composizione delle commissioni giudicatrici*)

Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i nominativi inclusi in elenchi compilati dai consigli scolastici provinciali compresi nell'ambito territoriale cui si riferiscono i concorsi o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per i concorsi a carattere interregionale.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi, di norma tra coloro i quali prestano servizio in istituzioni universitarie o scolastiche funzionanti, rispettivamente, nella regione o nella provincia, fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ci dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandi femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e terzo comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi o direttori didattici.

In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria.

## Art. 4.

*(Modalità relative agli adempimenti di competenza dei consigli scolastici provinciali)*

Per gli adempimenti relativi alle nomine dei componenti le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 3, i consigli scolastici provinciali formano appositi elenchi distintamente per ciascuna classe o tipo di concorso.

Qualora gli elenchi non siano stati tempestivamente compilati o siano esauriti, i sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o i provveditori agli studi sceglieranno direttamente i componenti da nominare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi o direttori didattici.

In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

## Art. 4.

*(Modalità relative agli adempimenti di competenza dei consigli scolastici provinciali)*

*Identico.*

Qualora gli elenchi non siano stati tempestivamente compilati o siano esauriti, il Ministro della pubblica istruzione, i sovrintendenti scolastici regionali o interregionali o i provveditori agli studi sceglieranno mediante sorteggio i componenti da nominare attingendo agli elenchi predisposti dai consigli scolastici provinciali della regione o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, secondo quanto stabilito dal precedente

(Segue: *Testo del Governo*)

I presidenti sono scelti dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi di norma tra coloro i quali prestano servizio in istituzioni universitarie o scolastiche funzionanti, rispettivamente, nella regione o nella provincia, con preferenza per coloro i quali siano compresi in appositi elenchi, compilati per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 5.

(*Esoneri e compensi*)

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per tutto il periodo in cui sono impegnati nelle attività delle commissioni medesime.

Ai presidenti ed ai membri componenti le commissioni giudicatrici spettano i compensi previsti dalle norme vigenti per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso.

Il personale direttivo mantiene il diritto a percepire l'indennità connessa all'esercizio della funzione direttiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articolo 3, con riferimento alle rispettive classi di concorso.

**Soppresso.**

(*Cfr. terzo comma dell'articolo 3 del presente testo*).

Art. 5.

(*Esoneri e compensi*)

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per lo svolgimento degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo, nonchè per lo svolgimento dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, conserva il diritto a percepire per i periodi di esonero, l'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, numero 312.

Per tali periodi l'indennità medesima è corrisposta altresì, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica, al docente che, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo di istituto.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il disposto del precedente terzo comma si applica anche al personale ispettivo tecnico periferico.

Ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo, nonchè dei concorsi di reclutamento dei personali ispettivo e direttivo, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, spettano, per ogni gruppo di 75 candidati, o frazione di 75, assegnato a ciascuna commissione o sottocommissione giudicatrice, i compensi forfettari previsti, a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, dal decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383; il compenso forfettario spettante al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

I compensi di cui al precedente comma possono essere annualmente aumentati a decorrere dall'anno finanziario 1983, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 del citato decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale previsto dal precedente terzultimo comma, indetti dal 1° giugno 1978.

#### Art. 6.

*(Commissione sindacale  
presso gli uffici scolastici regionali  
ed interregionali)*

Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 6.

*(Norme di rinvio)*

Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano, in quanto non incompatibili, le precedenti disposizioni in materia.

Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

## TITOLO II

ISTITUZIONE DI DOTAZIONI ORGANICHE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 7.

*(Norma di rinvio)***Soppresso.***Identico.*

## TITOLO II

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

## Art. 8.

*(Dotazioni organiche)*

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 25 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10 per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps*.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione del 2 per cento dei posti di organico determinati ai sensi dei precedenti commi.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

*(Determinazione di dotazioni organiche aggiuntive)*

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, definite su base provinciale ai sensi dell'articolo 5, penultimo ed ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

elementare e della scuola media è calcolata aggiungendo anche il numero dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di titoli di studio, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle scuole medie a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive sia dell'insegnamento delle discipline previste dai programmi sia dell'insegnamento delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente, entro il 31 marzo.

La rideterminazione dei posti di cui ai precedenti terzo e quarto comma va effettuata, per gli anni scolastici successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge, in misura del 2 per cento dei posti di organico determinati ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Per la scuola media la ripartizione tra i singoli insegnamenti dei posti di organico determinati ai sensi dei precedenti commi quarto e sesto è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dal sesto comma del successivo articolo 9.

Art. 9.

*(Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico)*

Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 8 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta stabilita dal successivo articolo 15 per la prima applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

to percentuale del 5 per cento, calcolato sulla consistenza delle predette dotazioni organiche determinate in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo il diverso criterio di determinazione in cifra assoluta stabilito dal successivo articolo 13 in prima applicazione della presente legge.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni organiche aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge vanno riferite al 31 marzo 1981.

Le dotazioni medesime vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 13 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e gli istituti d'arte la ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto di un criterio di proporzionale aderenza alle dotazioni organiche ordinarie relative ai medesimi singoli insegnamenti.

Il provveditore agli studi ripartisce le dotazioni organiche aggiuntive provinciali in contingenti distrettuali tenuto conto delle dotazioni organiche complessive delle isti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 15, vanno riferite al 31 marzo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 15 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

tuzioni scolastiche funzionanti nel distretto e della popolazione scolastica.

Nel caso dei distretti scolastici interprovinciali il contingente è assegnato ad un distretto finitimo di ciascuna delle province interessate per l'utilizzazione in comune tra il distretto predetto e le istituzioni scolastiche di quello interprovinciale comprese nell'ambito della provincia.

È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni organiche aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni organiche aggiuntive ai sensi del successivo articolo 13.

#### Art. 8.

*(Altri compiti  
inerenti alla funzione docente)*

I docenti, forniti di specifici idonei requisiti, possono svolgere i seguenti compiti nelle scuole di ogni ordine e grado:

1) attività di sostegno e di recupero, attività integrative e parascolastiche, ivi comprese le libere attività complementari;

2) attività relative al servizio psicopedagogico;

3) attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di titoli di studio, ivi compreso l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

I docenti possono altresì svolgere attività per lo studio di specifici problemi educativi presso uffici dell'amministrazione scolastica nonché presso istituti di istruzione universitaria, istituzioni che svolgono attività educativa o istituti culturali, per l'attuazione di programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Soppresso.

È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 15.

#### Art. 10.

*(Utilizzazione  
del personale docente di ruolo)*

La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto competente anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e non disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini;

c) sostituzione dei docenti destinati a compiti particolari;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

(Segue: *Testo del Governo*)

Alle attività di cui ai precedenti commi può essere destinato temporaneamente ed anche parzialmente soltanto personale di ruolo. Qualora questo appartenga ai contingenti distrettuali, la destinazione alle predette attività può essere disposta soltanto dopo la copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti; per il restante personale di ruolo la destinazione medesima è disposta subordinatamente alla disponibilità di docenti dei contingenti distrettuali che lo sostituiscano nei posti di insegnamento.

La destinazione ai compiti di cui al presente articolo è disposta dai provveditori agli studi, che terranno conto anche dei programmi proposti dai consigli scolastici distrettuali, nonché dell'esigenza prioritaria di utilizzare ciascun contingente distrettuale per la copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti nell'ambito del rispettivo distretto o di distretti vicini, anche se non costituenti cattedra o posto orario.

Il provveditore agli studi determina, per ciascun grado ed ordine di scuola, il circolo didattico o scuola cui è affidata l'amministrazione del personale docente del contingente distrettuale relativo al grado ed ordine di scuola di cui trattasi.

Al circolo didattico o scuola a cui è affidata l'amministrazione del personale docente del rispettivo contingente distrettuale sono assegnati, nei limiti peraltro delle dotazioni organiche provinciali, due posti di applicato di segreteria.

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione degli organi collegiali, il personale docente dei contingenti distrettuali è considerato come appartenente al collegio dei docenti del circolo didattico o scuola presso cui è chiamato a prestare la propria attività per l'intero anno; negli altri casi è considerato come appartenente al collegio dei docenti del circolo didattico o scuola che l'amministra.

Gli atti di amministrazione concernenti il personale docente dei contingenti distrettuali sono adottati dal direttore didattico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del decimo comma del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma, nonché per le attività elettive di cui all'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso — nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo — quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presen-

(Segue: *Testo del Governo*)

o preside del circolo didattico o scuola competente ai sensi del precedente quinto comma, sentito, ove necessario, il direttore didattico o preside del circolo didattico o scuola presso cui detto personale presta la sua attività per l'intero anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tano specifiche difficoltà di apprendimento nonchè per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

E abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di 6 ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, con le modalità e i criteri e nell'ambito degli ordinamenti da stabilire secondo quanto è previsto al successivo articolo 56.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purchè il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o, alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma è possibile concedere esoneri parziali dal servizio per i docenti di ruolo che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazioni attinenti la loro utilizzazione e richieste dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre a partire dall'anno scolastico 1982-1983 l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonchè presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel cam-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

(*Conferimento di supplenze annuali*)

Per la copertura delle cattedre dei posti di insegnamento vacanti dall'inizio dell'anno scolastico e per l'intera durata di esso, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo dei contingenti distrettuali, ai sensi del precedente articolo 8, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti dall'inizio dell'anno scolastico e per l'intera durata di esso, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

È abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

po educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente terzultimo comma non può superare un triennio continuativo ed essa non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.

Art. 11.

(*Conferimento di supplenze annuali*)

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo dei contingenti distrettuali, ai sensi del precedente articolo 10, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

## Art. 10.

*(Supplenze brevi)*

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i colleghi assenti per non più di 20 giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di 6 ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il collegio dei docenti stabilirà le modalità per un'opportuna rotazione dei docenti della scuola nei compiti di supplenza, in modo da assicurare uniformità di trattamento.

## Art. 11.

*(Modifiche alla normativa in materia di comandi)*

A partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i comandi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

*Identico.**Identico.*

## Art. 12.

*(Supplenze brevi)*

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

*Identico.*

Il preside designa il docente chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

## Art. 13.

*(Modifiche alla normativa in materia di comandi)*

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente

(Segue: *Testo del Governo*)

previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 46, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento è limitato a sei mesi e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### Art. 12.

*(Assegnazioni provvisorie)*

Le assegnazioni provvisorie di personale docente, educativo ed assistente titolare in altra provincia sono disposte soltanto per compensazione.

Le assegnazioni provvisorie nell'ambito della provincia sono effettuate dopo la piena utilizzazione del personale di ruolo in servizio nella provincia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 53, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

*Identico.*

#### Art. 14.

*(Trasferimenti e assegnazioni provvisorie)*

I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti di organico, ai quali non sia possibile destinare nè

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

*(Prima applicazione delle dotazioni organiche aggiuntive)*

In prima applicazione della presente legge le dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni organiche aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni organiche aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni organiche aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero di 20.000 unità complessive.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce le dotazioni organiche aggiuntive, di cui al comma precedente, in dotazioni organiche aggiuntive provinciali, sulla base delle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascuna provincia e della popolazione scolastica relativa. Le dotazioni organiche aggiuntive della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ripartite altresì tra singoli insegnamenti proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche ordinarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, nè eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

Art. 15.

*(Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive)*

In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero di 20.000 unità complessive.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, nonché della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità e del numero degli aspiranti al trasferimento delle altre province.

Per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, i licei artistici e gli istituti d'arte, il Ministro del-

(Segue: *Testo del Governo*)

Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al presente articolo sono assegnati, unitamente ai posti che eventualmente resteranno disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni organiche aggiuntive è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per essa previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche nonchè della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità e del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province.

Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive di cui al presente articolo è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relativo bando di concorso è disposto nei tempi stabiliti per tutte le classi di concorso ancorchè ad esso non vengano attribuiti posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione.

Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III  
NORME TRANSITORIE  
DI IMMISSIONE IN RUOLO

CAPO I

IMMISSIONE NEI RUOLI  
DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 14.

*(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1980.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1981-82 dopo che sia stata assegnata la sede ai vincitori del concorso in via di espletamento. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione della predetta graduatoria provinciale. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III  
NORME TRANSITORIE  
DI IMMISSIONE IN RUOLO

CAPO I

IMMISSIONE NEI RUOLI  
DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 16.

*(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83 dopo che sia stata assegnata la sede ai vincitori del concorso in via di espletamento. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione della predetta graduatoria provinciale. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servi-

(Segue: *Testo del Governo*)

zio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

## Art. 15.

*(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 14.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 14.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

## Art. 16.

*(Procedure di abilitazione per gli insegnanti incaricati non abilitati nella scuola materna statale, con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80 o con incarico annuale nello stesso anno 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

## Art. 17.

*(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 16.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 16.

*Identico.*

## Art. 18.

*(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna)*

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale.

(Segue: *Testo del Governo*)

vertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero, abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un concorso da bandire, ai soli fini abilitativi, in sessione riservata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le apposite procedure previste nel comma successivo.

La prova scritta del concorso di cui al precedente comma consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimato il concorso.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dai successivi articoli 17 e 18.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81.

Alla sessione riservata di cui al presente articolo sono ammessi altresì gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato servizio, per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-81 nelle scuole materne autorizzate, con nomina per l'intero anno approvata dal competente provveditore agli studi.

**Soppresso.**

(Cfr. art. 17, penultimo comma e art. 18, penultimo comma, del presente testo).

**Soppresso.**

(Cfr. art. 17, ultimo comma e art. 18, ultimo comma, del presente testo).

(Segue: *Testo del Governo*)

## Art. 17.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 16 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 14 e del precedente articolo 15.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 14. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

## Art. 18.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno sco-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## Art. 19.

*(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 18 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 16 e del precedente articolo 17.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 16. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 18.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

## Art. 20.

*(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno sco-

(Segue: *Testo del Governo*)

lastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 16 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 14, 15 e 17.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 18 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 16, 17, 19 e del successivo articolo 21.

*Identico.*

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 18.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

*(Assistenti del ruolo ad esaurimento)*

Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nel concorso ordinario in via di espletamento, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1981 e 1982.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Art. 20.

*(Insegnanti supplenti della scuola materna statale)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente al 1° settembre 1980, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 13.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 18, che abbiano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

*(Assistenti del ruolo ad esaurimento)*

Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nel concorso ordinario in via di espletamento, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

*Identico.*

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

*Identico.*

Art. 22.

*(Insegnanti supplenti della scuola materna statale)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 15.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui all'articolo 20, che abbiano compiuto

(Segue: *Testo del Governo*)

compiuto almeno due anni di servizio nel quinquennio precedente al 1° settembre 1980.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, nell'anno scolastico 1978-1979 o nell'anno scolastico 1979-80, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 18 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base di titoli di abilitazione e di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 18.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 20 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 20.

*Identico.*

#### Art. 23.

*(Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna)*

Agli insegnanti che, nel periodo dall'anno scolastico 1974-75 all'anno scolastico 1977-78, abbiano prestato servizio, per almeno due anni scolastici, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 17, 18, 20 e 22, secondo comma.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 48.

(Segue: *Testo del Governo*)

## CAPO II

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA  
ELEMENTARE STATALE

## Art. 21.

*(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale iscritti nelle graduatorie permanenti o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti della scuola elementare statale ancora iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento, di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1980.

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1980.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1981-82, con precedenza a favore degli insegnanti di cui al precedente primo comma per i quali la sede può essere assegnata nell'anno scolastico 1980-81. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale permanente o nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarci a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle provincie di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette gradua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

## CAPO II

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA  
ELEMENTARE STATALE

## Art. 24.

*(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale iscritti nelle graduatorie permanenti o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

**Soppresso.**

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonchè gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto « Augusto Romagnoli » che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarci a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle provincie di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle gradua-

(Segue: *Testo del Governo*)

torie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

L'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento, di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è disposta comunque in ambito nazionale, secondo l'ordine della graduatoria medesima, con precedenza, sempre nell'ambito nazionale, rispetto agli insegnanti di cui al precedente secondo comma.

La graduatoria nazionale ad esaurimento è soppressa.

## Art. 22.

*(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

torie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

**Soppresso.****Soppresso.**

## Art. 25.

*(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 24.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 24.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 23.

*(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 13.

Gli insegnanti che abbiano svolto, nell'anno scolastico 1978-79 o nell'anno scolastico 1979-80, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione in apposita graduatoria provinciale da compilare sulla base dei titoli di studio e di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21 e 22.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

*(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 15.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-1984, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 24 e 25.

(Segue: *Testo del Governo*)

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente secondo comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base di punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

## CAPO III

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA STATALI

## Art. 24.

*(Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Identico.**Identico.*

## CAPO III

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA STATALI

## Art. 27.

*(Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad

(Segue: *Testo del Governo*)

esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, numero 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1980 agli effetti economici, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1980 agli effetti economici, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1980.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1980.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1981-82, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata nell'anno scolastico 1980-81. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita gra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 1° settembre 1981 agli effetti economici, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

*Identico.*

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1981 agli effetti economici, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata nell'anno scolastico 1981-82. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita gra-

(Segue: *Testo del Governo*)

duatoria da compilarli a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarli a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per la assegnazione di sede in ambito provinciale, regionale o nazionale, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno sco-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

duatoria da compilarli a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarli a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

lastico 1979-80 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-79 e 1979-80.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 25.

*(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 24.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 24.

Gli insegnanti incaricati, da immettere in ruolo ai sensi del presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo limitatamente al numero delle ore di insegnamento per il quale sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 9.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 28.

*(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 27.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 27.

Gli insegnanti incaricati, da immettere in ruolo ai sensi del presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo limitatamente al numero delle ore di insegnamento per il quale sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 11.

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in un ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 26.

*(Procedure di abilitazione per gli insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80 o con incarico annuale nello stesso anno 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, non provvisti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero, abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un concorso da bandire, ai soli fini abilitativi, in sessione riservata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le apposite procedure previste nel comma successivo.

La prova scritta del concorso di cui al precedente comma consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi d'insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi d'insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione della esperienza professionale acquisita dal candidato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 29.

*(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie)*

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso per ciascuna disciplina nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimato il concorso.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dai successivi articoli 27 e 28.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 9.

## Art. 27.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81.

Alla sessione riservata di cui al presente articolo sono ammessi altresì gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato servizio, per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-81 negli istituti e scuole pareggiati o legalmente riconosciuti, con nomina per l'intero anno scolastico.

**Soppresso.**

*(Cfr. quarto comma, rispettivamente, art. 30 e art. 31 del presente testo).*

**Soppresso.**

*Cfr. penultimo comma, rispettivamente, art. 30 e art. 31 del presente testo).*

**Soppresso.**

*(Cfr. ultimo comma, rispettivamente, art. 30 e art. 31 del presente testo).*

## Art. 30.

*(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, con-

(Segue: *Testo del Governo*)

vertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 26, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 24 e del precedente articolo 25.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

## Art. 28.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 29, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 27 e del precedente articolo 28.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 27. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 29.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 11.

## Art. 31.

*(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un in-

(Segue: *Testo del Governo*)

carico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito la abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 26, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione, dando precedenza assoluta a coloro i quali, nell'anno scolastico 1979-80, hanno occupato cattedra o posto-orario intero.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 24, 25 e 27.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente primo comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

carico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito la abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 29, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione, dando precedenza assoluta a coloro i quali, nell'anno scolastico 1979-80, hanno occupato cattedra o posto-orario intero; successivamente a coloro che hanno svolto incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, con qualsiasi numero di ore.

La disponibilità dei posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 27, 28 e 30.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 29.

*(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 13.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 28, che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel quinquennio precedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto nell'anno scolastico 1978-1979 o nell'anno scolastico 1979-80 un anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 29.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 11.

Art. 32.

*(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 15.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 31 che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel sessennio precedente al 10 settembre 1981.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-80 e 1980-81, un anno di servizio

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 28, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei titoli di abilitazione e di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 28.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

## Art. 30.

*(Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuole medie per lavoratori e insegnanti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici)*

Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 24, 25, 26, 27 e 28, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da essi previste.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 31, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 31.

*Identico.*

## Art. 33.

*(Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuole medie per lavoratori e insegnanti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici)*

Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 27, 28, 29, 30 e 31, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da essi previste.

(Segue: *Testo del Governo*)

#### CAPO IV

##### NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE

#### Art. 31.

*(Esperti negli istituti  
tecnici e professionali)*

Agli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 24, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di abilitazione valida per insegnamenti diversi da quelli svolti in qualità di esperti, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 24, quinto comma, e 25, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero, abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO IV

##### PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE

#### Art. 34.

*(Esperti negli istituti  
tecnici e professionali)*

Agli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 27, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 27, quinto comma, e 28, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero, abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno

(Segue: *Testo del Governo*)

degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28.

Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono ammessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero, nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria a seconda del titolo di studio posseduto.

L'immissione in ruolo di cui al comma precedente decorre a tutti gli effetti dal 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, continuano ad essere destinati ai compiti per i quali sono stati assunti finchè permangono tali attività.

#### Art. 32

*(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali)*

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 31, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31.

*Identico.*

Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo 29.

L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, continuano ad essere utilizzati per compiti per i quali sono stati assunti finchè permangono tali attività.

#### Art. 35.

*(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali)*

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le disposizioni di cui al precedente articolo 31, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

Art. 33.

*(Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classe di concorso)*

Agli insegnanti delle materie già comprese nella classe di concorso XXXVI, prevista dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-80 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le disposizioni di cui al precedente articolo 34, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

Art. 36.

*(Docenti di educazione fisica e di educazione musicale senza titolo)*

I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, hanno titolo ad essere mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione all'insegnamento, e comunque non oltre il termine di un sessennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il mantenimento in servizio nei limiti di cui al precedente comma è disposto altresì nei riguardi degli insegnanti di educazione musicale e di attività musicali sprovvisti di titolo di studio specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 quali supplenti.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità per il conseguimento del titolo di studio richiesto, rispettivamente, presso gli ISEF ed i conservatori di musica.

Art. 37.

*(Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classe di concorso)*

Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-80 come supplenti temporanei su cattedre non

(Segue: *Testo del Governo*)

abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 28.

Per la partecipazione ai concorsi, ai soli fini abilitativi, previsti dallo stesso articolo 26, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: « Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio ». A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche.

L'elencazione degli insegnamenti di cui al citato decreto ministeriale è modificata in: « Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali ». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate « Tecnologia odontotecnica »; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate « Disegno e modellazione odontotecnica »; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe 21 - Disegno.

Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29 e 31.

Per la partecipazione ai concorsi, ai soli fini abilitativi, previsti dallo stesso articolo 29, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: « Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio ». A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche.

L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: « Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali ». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate « Tecnologia odontotecnica »; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate « Disegno e modellazione odontotecnica »; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità.

Art. 34.

*(Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare)*

Agli insegnanti, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1979-80 nei corsi di scuola popolare finalizzati al conseguimento di titoli di studio dell'istruzione elementare, i quali abbiano svolto insegnamento in due corsi di scuola popolare completi in due anni distinti compresi nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 22.

Agli insegnanti in servizio con incarico nell'anno scolastico 1979-80 nei corsi CRACIS e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in due corsi CRACIS o presso scuole di polizia completi in due anni distinti compresi nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25 e, rispettivamente, ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

*(Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare)*

Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonchè agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-80 o 1980-81 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero, abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

precedenti articoli 26 e 28, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.

## CAPO V

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE  
EDUCATIVO

## Art. 35.

*(Immissione del personale educativo e del personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali)*

Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, secondo comma, e 22.

Al predetto personale educativo ed assistente, che nell'anno scolastico 1978-79 o nell'anno scolastico 1979-80 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 23.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 29 e 31 a seconda che siano abilitati o non abilitati.

*Identico.*

## CAPO V

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE  
EDUCATIVO

## Art. 39.

*(Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali)*

Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80 si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 24, primo comma, e 25.

Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO VI

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE  
NON DOCENTE

Art. 36.

*(Immissione in ruolo del personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie)*

Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1980, o, comunque, nominato su posto disponibile nell'anno scolastico 1979-80, è immesso in ruolo, con effetto dal 10 settembre 1980.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1980-1981, in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE  
NON DOCENTE

Art. 40.

*(Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie)*

Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto dal 10 settembre 1981.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1981-1982, in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo 33 dello stesso decreto.

Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 37.

*(Immissione in ruolo del personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria)*

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1980, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1981.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nelle scuole elementari speciali parificate ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-78 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.

Art. 41.

*(Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria)*

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

*(Norme particolari  
riguardanti il personale non docente)*

Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla Tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

L'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è abrogato.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al per-

(Segue: *Testo del Governo*)

#### CAPO VII

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE DEI  
CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE  
DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI  
DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

##### Art. 38.

*(Docenti dei corsi speciali e delle scuole  
libere del nudo)*

Gli insegnanti, incaricati nell'anno scolastico 1979-80 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati presso le scuole libere del nudo nell'anno scolastico 1979-1980.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che prestino servizio nell'anno scolastico 1979-80 nei corsi speciali ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1979-80.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### CAPO VII

PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA,  
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE  
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA  
E DI DANZA

##### Art. 43.

*(Docenti dei corsi speciali e delle scuole  
libere del nudo)*

Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti delle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti nell'anno scolastico 1980-81.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 nei corsi speciali ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-81.

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine dal collegio dei professori.

Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1980-81.

#### Art. 39.

*(Assistenti dei licei artistici)*

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25 della presente legge, se forniti di abilitazione per una delle classi di cui alla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, sono inclusi a domanda in graduatorie provinciali relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

*Identico.*

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1981-82.

A partire dall'anno scolastico 1981-82 le modalità di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

#### Art. 44.

*(Assistenti dei licei artistici)*

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi, salvo quanto previsto dal successivo ultimo comma.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 della presente legge, se forniti di abilitazione per una delle classi di cui alla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, sono inclusi a domanda in graduatorie provinciali relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno sco-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 24 e 25.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 24.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, se sforniti di abilitazione e purchè in possesso di titolo di studio valido, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 26 e, ove la conseguano, sono immessi gradualmente in ruolo, ai sensi del precedente articolo 28.

Ai fini della formulazione delle graduatorie previste dal citato articolo 28, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto i criteri di valutazione dei titoli.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione nè la conseguano per effetto del quinto comma del presente articolo sono inseriti in un ruolo ad esaurimento ed utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## Art. 40.

*(Assistenti delle accademie di belle arti)*

È indetto per una sola volta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle accademie stesse ed agli assistenti delle accademie che abbia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lastico 1983-84 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 27 e 28.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 27.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, se sforniti di abilitazione e purchè in possesso di titolo di studio valido, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 29 e, ove la conseguano, sono immessi gradualmente in ruolo, ai sensi del precedente articolo 31.

Ai fini della formulazione delle graduatorie previste dal citato articolo 31, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto i criteri di valutazione dei titoli.

*Identico.*

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione nè la conseguano per effetto del quinto comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## Art. 45.

*(Assistenti delle accademie di belle arti)*

È indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle accademie stesse ed agli assistenti delle accademie che abbia-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

no titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge.

Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.

Le graduatorie del concorso conservano validità per 10 anni a partire dall'anno scolastico successivo alla loro approvazione; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 27 e 28 della presente legge.

*Identico.*

Le graduatorie del concorso conservano validità fino alla legge di riforma delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

La partecipazione al concorso è limitata alla sola materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare. Qualora l'aspirante sia stato assistente di ruolo presso più cattedre, ha facoltà di concorrere per una delle discipline.

Art. 46.

*(Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza).*

È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.

L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità ogni 100 allievi.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi.

Le ispettrici disciplinari in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.

Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: « e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado ventesimo ».

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV  
NORME COMUNI E FINALI

## Art. 41.

*(Norma comune sulle immissioni in ruolo)*(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO IV  
NORME COMUNI E FINALI

## Art. 47.

*(Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81)*

Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III, e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-80. Per il personale insegnante non abilitato anche la nomina è disposta dopo che sia stata esaurita la graduatoria del personale insegnante incaricato nell'anno scolastico 1979-80.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 33, nonché agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 34 e 35.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.

## Art. 48.

*(Norma comune sulle immissioni in ruolo)*

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 nonché al suc-

(Segue: *Testo del Governo*)

Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte anche a prescindere dalla disponibilità dei posti nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.

Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, numero 603.

## Art. 42.

*(Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso in ruolo)*

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonchè per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione dei titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenzae previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cesivo articolo 58 si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai predetti articoli, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Identico.**Identico.**Identico.*

## Art. 49.

*(Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso in ruolo)*

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonchè per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

*Identico.**Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

da compilare distintamente per le varie categorie prima in ciascuna provincia, poi, in ciascuna regione e, infine, nell'ambito nazionale.

L'utilizzazione del personale in soprannumero avverrà in conformità degli obiettivi della programmazione educativa.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

## Art. 43.

*(Competenze in materia di nomina)*

I provvedimenti di nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.

Nei casi in cui la presente legge prevede che le nomine e le assegnazioni di sede sono disposte in relazione a disponibilità da determinare in ambito regionale od in ambito nazionale i provveditori agli studi emaneranno gli atti di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni fornite, rispettivamente dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale o dal Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 44.

*(Assegnazione di sede ai docenti non vedenti)*

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di vincita di concorsi ordinari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Soppresso.***Identico.**Identico.*

## Art. 50.

*(Competenze in materia di nomina)**Identico.*

I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.

Nei casi in cui la presente legge prevede che le nomine e le assegnazioni di sede siano disposte in relazione a disponibilità da determinare in ambito regionale od in ambito nazionale, i provveditori agli studi emaneranno gli atti di cui al precedente primo comma sulla base delle indicazioni fornite, rispettivamente, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale o dal Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 51.

*(Categorie speciali)*

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora

(Segue: *Testo del Governo*)

hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

## Art. 45.

*(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)*

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1979-80, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso un ente locale territoriale, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente medesimo che lo richiada, entro il termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le Regioni provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al prece-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.

Nei concorsi a cattedra l'uno per cento dei posti messi a concorso è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da liste speciali.

Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 22, primo e secondo comma, 26, primo e secondo comma, e 32, primo e terzo comma, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.

Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.

Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni vicini, nonché agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

## Art. 52.

*(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)*

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1980-81, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richiada.

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le province autonome di Tren-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

dente comma, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti.

## Art. 46.

*(Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e per gli incarichi ispettivi)*

Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1979-80, relativamente alle attività di cui al secondo com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.

## Art. 53.

*(Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi)*

Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1980-81, relativamente alle attività di cui al sesto comma

(Segue: *Testo del Governo*)

ma del precedente articolo 8, e al servizio psico-pedagogico, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 11 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

Art. 47.

*(Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)*

La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì i titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del precedente articolo 10, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 13 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

Art. 54.

*(Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)*

*Identico.*

Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

Art. 55.

*(Costituzione di sottocommissioni nei concorsi)*

Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 48.

(*Norma di abrogazione*)

È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 56.

(*Delega al Governo per le attività di istruzione degli adulti*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria, sentiti il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e quello delle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti:

a) per definire l'ordinamento delle iniziative di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito della scuola elementare e media, prevedendo che esse si svolgano su iniziativa dei circoli didattici e delle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del distretto scolastico di appartenenza, secondo la programmazione disposta dal competente consiglio scolastico distrettuale e nei limiti numerici della disponibilità di personale docente di ruolo utilizzabile per le suddette iniziative;

b) per definire i criteri per l'utilizzazione dei docenti di ruolo anche al fine di assicurare la necessaria continuità didattica;

c) per determinare le modalità idonee a consentire ai circoli didattici e alle singole istituzioni scolastiche di avvalersi, per la promozione e la gestione di dette iniziative, di enti, istituzioni e associazioni che, per le loro finalità istituzionali e per l'esperienza acquisita siano inclusi in apposito elenco nazionale, predisposto dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, resta in vigore fino all'emanazione del decreto o dei decreti di cui al primo comma.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni non è da intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.

Art. 49.

*(Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti)*

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

*(Cfr. articolo 63 del presente testo).*

**Soppresso.**

Art. 57.

*(Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti)*

*Identico.*

Art. 58.

*(Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine)*

Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-81 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 29 e 30.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971 n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 29 e 31.

Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-*bis* (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-*ter* (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

Art. 59.

*(Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena)*

Per la compilazione degli elenchi di cui al secondo comma del precedente articolo 3, relativi alle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena i consigli scolastici provinciali deliberano sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Ai fini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Ai docenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 29.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.

#### Art. 60.

(*Norma interpretativa*)

L'articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.

L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative all'insegnamento cui si riferisce la nomina.

Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.

#### Art. 61.

##### *(Organici del personale educativo)*

L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero 595 è sostituito dal seguente:

« I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonchè l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue:

per ogni gruppo di sette convittori, un posto;

per ogni gruppo di quattordici semiconvittori, un posto.

Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. L'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595 è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.

Il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.

L'inquadramento avverrà, anche in soprannumero, nella sesta qualifica funzionale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto degli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 50.

*(Disposizioni finanziarie)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero ».

Art. 62.

*(Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica)*

Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16 — commi terzo, quarto, quinto e settimo — della legge 25 ottobre 1977, numero 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63.

*(Norma abrogativa)*

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 64.

*(Disposizioni finanziarie)*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 23.300 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 23.300 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

*Identico.*